



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il **17 OTT 2014**¹⁸⁷⁵ e rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al **- 1 NOV 2014**
Lì **17 OTT 2014** IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 138 del 16/10/2014

OGGETTO: Atto di indirizzo politico-amministrativo per sottoscrizione di contratto di
sponsorizzazione per interventi e attività sul territorio comunale di Castellana
con la EDP Renewables Italia s.r.l.

Addì sedici ottobre 2014 alle ore 12,45 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con l'assistenza del Vice Segretario Generale
dott. Giovanni SICURO

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

<i>Avv. Giovanni GUGLIOTTI</i>	<i>Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>Sig. Alfredo Oscar CELLAMARE</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>P</i>
<i>Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Dr. Gianrocco DE MARINIS</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Dott. Anna Rita D'ETTORRE</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>
<i>Sig. Alessandro RUBINO</i>	<i>Assessore</i>	<i>P</i>

PRESENTI N. 06 ASSENTI N. //

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.



COMUNE DI CASTELLANETA PROVINCIA DI TARANTO 4^ AREA URBANISTICA

Proposta di deliberazione del . . . /... / 20 14

Organo deliberante: Giunta Comunale

Servizio Proponente: 4^ Area Urbanistica

Responsabile di procedimento: Arch. Aldo Caforio

Oggetto: Atto di indirizzo politico-amministrativo per sottoscrizione di contratto di sponsorizzazione per interventi e attività sul territorio comunale di Castellana Grotte con la EDP Renewables Italia S.r.l..

Su relazione del Sindaco in base all'istruttoria tecnica svolta dal Funzionario Responsabile della 4^ Area Urbanistica, arch. Aldo Caforio,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*" ha tra le proprie finalità, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, quella di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- che l'art. 12 del citato D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzate ai sensi del comma 3, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;
- che la Regione Puglia ha approvato il regolamento n. 16 del 04/10/2006, recante norme per la realizzazione di impianti eolici nella medesima Regione Puglia, prevedendo Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE);
- che il Comune di Castellana Grotte, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 78 del 27/11/2006, esecutiva, ha assunto l'atto di indirizzo per la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica e che nella suddetta deliberazione era contenuta anche la manifestazione di interesse presentata dalla CO.VER. s.r.l., con sede legale in Verbania, oggi EDP Renewables Italia s.r.l.;
- che la Regione Puglia, con legge regionale n. 31 del 21/10/2008, ha dettato specifiche norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale;
- che il Ministero dello Sviluppo economico, con D.M. 10/09/2010, ha approvato le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- che la Regione Puglia ha approvato il regolamento n. 24 del 30/12/2010, recante norme di attuazione del D.M. 10/09/2010 e di individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della stessa Regione Puglia;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010 è stata approvata la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 12 del predetto D. Lgs. n. 387/2003;
- che la Regione Puglia, nell'ambito delle finalità generali della propria politica territoriale e degli indirizzi specifici della propria politica energetica, si è dotata del P.E.A.R. - Piano Energetico Regionale Ambientale;
- che, ai sensi dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 109 del 5 ottobre 2012 e della successiva PAS per modifica non sostanziale di cui alla nota prot. n. 26758 del 21 novembre 2012 del Comune di Castellaneta, la Società è stata autorizzata a realizzare, esercitare, gestire e mantenere a propria cura e spese il parco eolico avente n. 08 aerogeneratori con potenza unitaria di 3 MW e le relative opere accessorie e di collegamento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nella medesima autorizzazione unica regionale;
- che il Ministero dello Sviluppo economico, con D.M. 06/12/2012, ha approvato le norme di attuazione dell'art. 24 del D. Lgs. 03/03/2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
- che la disciplina delle misure di compensazione economica è stata ribadita dalla Linee guida nazionali adottate con D.M. 10/09/2010 che, al punto 14.15, prevedono che le Amministrazioni competenti determinano misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle medesime linee guida;
- che la realizzazione, sul territorio comunale, di impianti e di infrastrutture con tali caratteristiche e dimensioni comporta la modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione, da parte della comunità amministrata, dei valori ad essa associati e che, talvolta, la stessa popolazione percepisce questa modificazione come "invasione" o "aggressione" per il territorio più di quanto non percepisca la valenza ambientale collettiva degli stessi impianti;
- che il Comune, nell'interesse della collettività, attribuisce al progetto relativo alla costruzione e gestione di un parco eolico un valore preminente e carattere di opera di interesse pubblico.

EVIDENZIATO che la Società, in considerazione, da un lato, dell'interesse, in termini di ritorno di immagine della stessa a vedere associato il proprio logo e nome ad iniziative ed opere di interesse pubblico per la collettività stabilita sul territorio comunale e, dall'altro, dell'impatto derivante dall'attuazione del progetto in esame, ha proposto, su base volontaria, al Comune alcuni contributi economici, il cui riconoscimento le parti intendono regolamentare con il presente accordo;

DATO ATTO che, per le suddette ragioni, il Comune e la Società intendono operare congiuntamente per sensibilizzare la comunità e rendere questa consapevole della rilevanza pubblica ed ambientale dell'impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per favorirne l'accoglienza e l'accettazione, anche mediante l'impegno della Società a partecipare e a contribuire alla realizzazione di opere ed attività di interesse pubblico, per tutta la durata dell'esercizio del parco eolico;

CONSIDERATO:

- che, in applicazione dell'art. 43 della legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5086 del 21/05/1998, ha statuito che *"... il cosiddetto contratto di sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto "sponsorizzato", si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro*

corrispettivo La obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1174 cod. civ. e non ha per oggetto lo svolgimento di un'attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni";

- che il Comune di Castellaneta, con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 dell' 11/06/2008, esecutiva, ha approvato il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
- che con la nota prot. n. 30836 del 23/12/2013, il Sindaco, in conformità agli indirizzi politico-amministrativi espressi dalla Commissione di inchiesta nella seduta del 29/10/2013 sulla questione dell'autorizzazione unica regionale n. 109 del 05/10/2012 rilasciata dalla Regione Puglia in favore della EDP Renewables Italia s.r.l., avente ad oggetto la realizzazione, l'esercizio, la gestione di un parco eolico nel Comune di Castellaneta, ha trasmesso al Presidente del Consiglio comunale e quello della 4^a Commissione consiliare permanente uno schema di contratto di sponsorizzazione elaborato dal Responsabile dell'Area Urbanistica con la collaborazione del Segretario Generale affinché lo stesso testo venisse portato all'esame ed approvazione del Consiglio nella prima seduta utile;
- che i componenti della 4^a Commissione Consiliare Permanente, come rilevasi dal Verbale in data 09/01/2014, "*... nel condividere l'opportunità del ricorso alle sponsorizzazioni circa la compensazione delle installazioni eoliche nel territorio ...*", hanno stabilito quanto segue:
 - a) che sia la Giunta, unitamente al Responsabile dell'Area Tecnica, a valutare la congruità dell'offerta di sponsorizzazione, vista la valenza politica e tecnica della questione, invitando la stessa Giunta a verificare le convenzioni adottate da altri enti locali;
 - b) che la proposta deliberativa della Giunta venga sottoposta all'esame dei Capi Gruppo consiliari.

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 30.01.2014 con la quale la Giunta Comunale prendeva atto della relazione dell'arch. Aldo Caforio, Responsabile della 4^a Area Urbanistica, prot. n. 3121 del 30/01/2014, unitamente ad uno schema di contratto di sponsorizzazione e demandava al Sindaco la trasmissione dei suddetti atti alla Conferenza dei Capigruppo.

ATTESO che:

- la Conferenza dei Capigruppo nella seduta conclusiva del 18 settembre 2014, giusto verbale trasmesso il 08.10.2014 prot. 23066, decideva di apportare alcune modifiche allo schema di contratto di sponsorizzazione inviato dal Sindaco;
- che l'arch. Aldo Caforio, Responsabile della 4^a Area Urbanistica, modificava lo schema di contratto di sponsorizzazione secondo quanto riportato nel verbale dei lavori della medesima datato 18.09.2014.

RITENUTO di fare proprie le risultanze di cui sopra ed, in particolare, lo schema di contratto di sponsorizzazione, che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, modificato secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, ai fini dell'eventuale successivo invio alla società EDP Renewables Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014/2016;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49— 1 comma— del D.Lgs. n. 267/2000:

- In ordine alla regolarità tecnica:
parere favorevole espresso dalResponsabile della 4ª Area Urbanistica
Arch. Aldo Caforio
- In ordine alla regolarità contabile:
parere favorevole espresso dal Responsabile della 2ª Area Contabilità
Dott. Francesca Capriulo

Visti il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

- a) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- b) di prendere atto delle modifiche allo schema di contratto di sponsorizzazione, inviato dal Sindaco, apportate dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta conclusiva del 18 settembre 2014, giusto verbale trasmesso il 08.10.2014 prot. 23066;
- c) di prendere atto, quindi, che lo schema di contratto di sponsorizzazione, che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, è stato modificato secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo;
- d) di approvare detto schema di contratto di sponsorizzazione;
- e) di disporre la trasmissione del presente atto, con il relativo allegato, alla società EDP Renewables Italia s.r.l.;
- f) di disporre, altresì, la trasmissione del presente atto al Presidente del Consiglio comunale per quanto di competenza.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

in relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

REP. N. ____

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELLANETA
(Provincia di Taranto)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER INTERVENTI E ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale del Comune di Castellaneta, in Via Principe di Napoli n. 01, avanti a me, dott. _____, Segretario comunale di Castellaneta, autorizzato a rogare il presente atto nell'interesse del medesimo Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

"_____, nato a _____ (...) il _____, il quale interviene in questo atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Castellaneta, codice fiscale e partita iva n. _____, in qualità di Funzionario Responsabile della 4^ Area Urbanistica, giusta decreto del Sindaco n. del _____, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, e domiciliato presso la sede municipale, di seguito denominato nel presente atto per brevità "Comune";

"_____, nato a _____ (...) il _____, e residente a _____ in via _____ n. ... , domiciliato per la carica presso la EDP Renewables Italia s.r.l., il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nel presente atto in nome e per conto della EDP Renewables Italia s.r.l., con sede legale in Verbania (VB), Via 42 Martiri n. 165, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verbania, Ufficio Registro delle Imprese n. IT02218520035, data di iscrizione _____, codice fiscale/partita I.V.A. 02218520035, capitale sociale € _____ interamente versato, in qualità di rappresentante legale/..... della predetta Società, provvisto di ogni potere in forza di quanto stabilito dagli articoli dello Statuto societario, agli atti del Comune prot. n. ... del _____ (o *allegato al presente atto*), ovvero in virtù di delega con specifica delibera del Consiglio di amministrazione, che in copia autentica si allega al presente atto, di seguito denominato nel presente atto per brevità "Società".

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario comunale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387, recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*" ha tra le proprie finalità, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, quella di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- che l'art. 12 del citato D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzate ai sensi del comma 3, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti;

- che la Regione Puglia ha approvato il regolamento n. 16 del 04/10/2006, recante norme per la realizzazione di impianti eolici nella medesima Regione Puglia, prevedendo Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE);
- che il Comune di Castellaneta, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 78 del 27/11/2006, esecutiva, ha assunto l'atto di indirizzo per la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica e che nella suddetta deliberazione era contenuta anche la manifestazione di interesse presentata dalla CO.VER. s.r.l., con sede legale in Verbania, oggi EDP Renewables Italia s.r.l.;
- che la Regione Puglia, con legge regionale n. 31 del 21/10/2008, ha dettato specifiche norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale;
- che il Ministero dello Sviluppo economico, con D.M. 10/09/2010, ha approvato le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- che la Regione Puglia ha approvato il regolamento n. 24 del 30/12/2010, recante norme di attuazione del D.M. 10/09/2010 e di individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della stessa Regione Puglia;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010 è stata approvata la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 12 del predetto D.Lgs. n. 387/2003;
- che la Regione Puglia, nell'ambito delle finalità generali della propria politica territoriale e degli indirizzi specifici della propria politica energetica, si è dotata del P.E.A.R. - Piano Energetico Regionale Ambientale;
- che, ai sensi dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 109 del 5 ottobre 2012 e della successiva PAS per modifica non sostanziale di cui alla nota prot. n. 26758 del 21 novembre 2012 del Comune di Castellaneta, la Società è stata autorizzata a realizzare, esercitare, gestire e mantenere a propria cura e spese il parco eolico avente n. 08 aerogeneratori con potenza unitaria di 3 MW e le relative opere accessorie e di collegamento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nella medesima autorizzazione unica regionale;
- che il Ministero dello Sviluppo economico, con D.M. 06/12/2012, ha approvato le norme di attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
- che la disciplina delle misure di compensazione economica è stata ribadita dalle Linee guida nazionali adottate con D.M. 10/09/2010 che, al punto 14.15, prevedono che le Amministrazioni competenti determinano misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle medesime linee guida;
- che la realizzazione, sul territorio comunale, di impianti e di infrastrutture con tali caratteristiche e dimensioni comporta la modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione, da parte della comunità amministrata, dei valori ad essa associati e che, talvolta, la stessa popolazione percepisce questa modificazione come "invasione" o "aggressione" per il territorio più di quanto non percepisca la valenza ambientale collettiva degli stessi impianti;
- che il Comune, nell'interesse della collettività, attribuisce al progetto relativo alla costruzione e gestione di un parco eolico un valore preminente e carattere di opera di interesse pubblico;
- che la Società, in considerazione, da un lato, dell'interesse, in termini di ritorno di immagine della stessa a vedere associato il proprio logo e nome ad iniziative ed opere di interesse pubblico per la collettività stabilita sul territorio comunale e, dall'altro, dell'impatto derivante dall'attuazione del progetto in esame, ha proposto, su base volontaria, al Comune alcuni

- contributi economici, il cui riconoscimento le parti intendono regolamentare con il presente accordo;
 - che per le suddette ragioni il Comune e la Società intendono operare congiuntamente per sensibilizzare la comunità e rendere questa consapevole della rilevanza pubblica ed ambientale dell'impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per favorirne l'accoglienza e l'accettazione, anche mediante l'impegno della Società a partecipare e a contribuire alla realizzazione di opere ed attività di interesse pubblico, per tutta la durata dell'esercizio del parco eolico;
 - che in applicazione dell'art. 43 della legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
 - che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5086 del 21/05/1998, ha statuito che *"... il cosiddetto contratto di sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto "sponsorizzato", si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo La obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1174 cod. civ. e non ha per oggetto lo svolgimento di un'attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni"*;
 - che il Comune di Castellaneta, con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 dell'11/06/2008, esecutiva, ha approvato il regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
 - che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. del, esecutiva, ha recepito detta manifestazione di volontà approvando lo schema del presente atto;
 - che il Funzionario Responsabile della 4^a Area Urbanistica del Comune, con determinazione a contrarre n. del, esecutiva, ha dato atto di avere eseguito le verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui al combinato disposto degli artt. 247 del D.Lgs. n. 163/2006 e 10 della legge n. 575/1965 e ss.mm.ii. in materia di antimafia e, per l'effetto, con la medesima determinazione ha approvato il presente schema di contratto;
- Tutto ciò premesso, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, unitamente agli atti ivi richiamati che, depositati agli atti del Comune, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegati, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 01 - Finalità del contratto

Al fine di meglio far percepire alla comunità di Castellaneta la valenza ambientale collettiva dell'impianto il Comune e la Società intendono operare congiuntamente per sensibilizzare la popolazione e rendere questa consapevole della rilevanza pubblica ed ambientale dell'impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per favorirne l'accoglienza e l'accettazione, anche mediante l'impegno della Società a partecipare e a contribuire alla realizzazione di opere ed attività di interesse pubblico, per tutta la durata dell'esercizio del parco eolico.

Le parti provvedono altresì, con il presente atto, a concordare gli impegni che il Comune di Castellaneta assume per agevolare, per quanto di sua competenza, la gestione di un'opera che riconosce come importante e di interesse pubblico, nonché per sensibilizzare la comunità amministrata all'accoglienza di un impianto di notevole interesse pubblico, garantendo il pieno

rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 109 del 5 ottobre 2012.

Art. 02 - Impegni ed obblighi a carico della Società

Con il presente contratto la Società si impegna e si obbliga, per venti anni decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, ad offrire alla comunità di Castellaneta il proprio volontario contributo al territorio, con particolare attenzione ai temi ambientali, energetici e di sviluppo del territorio stesso, nonché a partecipare con l'apporto di contributi economici alla realizzazione di opere ed attività di interesse pubblico e di pubblica utilità, per tutta la durata dell'esercizio del parco eolico.

Gli obblighi a carico della Società previsti dal presente contratto hanno un valore economico complessivo pari al 3% (tre per cento) dei ricavi, derivanti dalla vendita di energia e degli incentivi che vengono riconosciuti per tale tipologia di produzione. (c.d. certificati verdi ovvero dei meccanismi di incentivazione sostitutivi del certificato verde che dovessero essere successivamente individuati dalla legislazione in materia), derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, e ciò a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto oggetto dell'autorizzazione unica regionale.

La Società si impegna altresì ad assumere maestranze locali per i lavori di manutenzione degli impianti eolici, provvedendo alla necessaria formazione professionale delle stesse, fermo restando il possesso dei requisiti di base richieste per le suddette attività.

La società si impegna e si obbliga altresì, per tutta la durata dell'esercizio del parco eolico ad offrire al Comune di Castellaneta il proprio volontario contributo annuo di €. 20.000,00 per attività sociali, culturali, sportive, sponsorizzazione di manifestazioni importanti, promozioni di attività ecosostenibili ed anche per interventi di manutenzioni varie.

Art. 03 - Impegno straordinario "una tantum" a carico della Società

Nell'intento di sensibilizzare la popolazione relativamente alla valenza, importanza e utilità degli impianti da fonte rinnovabile in generale e, nello specifico, dell'impianto eolico, e nel rispetto comunque delle finalità di cui al presente contratto, considerata la volontà del Comune di provvedere alla realizzazione di interventi di interesse pubblico e di concentrare nei primi anni maggiori risorse finanziarie, la Società si dichiara disponibile a versare un contributo straordinario "una tantum" di importo complessivo pari ad € 120.000,00, oltre IVA, da corrispondersi, in unica soluzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla messa in esercizio del parco eolico, a titolo di sponsorizzazione e di finanziamento delle attività di investimento, di realizzazione o manutenzione di opere pubbliche che il Comune andrà a realizzare nel medesimo triennio, con il conseguente obbligo di dare evidenza e pubblicità della provenienza dalla Società dei finanziamenti stessi.

Le parti convengono anche che il riconoscimento e il versamento, da parte della Società, del contributo straordinario di cui al presente articolo, libera la stessa Società da qualsiasi ulteriore impegno nei confronti del Comune di Castellaneta, ad eccezione di quelli disciplinati dagli altri articoli della presente convenzione.

Il contributo una tantum complessivo di Euro 120.000,00 è stato così determinato : (euro 5.000* 8 aerog. *3 MW), oltre IVA

Art. 04 - Criteri di individuazione del valore

in caso di mancata produzione di energia elettrica - Minimo garantito

Indipendentemente dalla quantità di produzione di energia, la Società garantisce comunque il riconoscimento annuale, a favore del Comune e salvo decadenza dell'autorizzazione unica regionale o dismissione dell'impianto, un contributo minimo annuo pari ad €. 156.000,00, oltre IVA ai sensi di legge. Per l'anno di messa in esercizio dell'impianto, il contributo sarà calcolato relativamente all'energia immessa e venduta a partire dalla data di messa in esercizio e fino al 31 dicembre del medesimo anno, in proporzione al numero dei giorni di calendario calcolati nel periodo, e rapportati

a base annua di 365 giorni. Alla stessa stregua si procederà in caso di chiusura dell'impianto nel corso dell'anno solare.

In caso di applicazione del minimo garantito, tale importo si sostituisce a quello di cui all'art. 2 del presente contratto, ovvero al valore economico complessivo annuo pari al 3% dei ricavi, derivanti dalla vendita di energia e degli incentivi che vengono riconosciuti per tale tipologia di produzione (c.d. certificati verdi ovvero dei meccanismi di incentivazione sostitutivi del certificato verde che dovessero essere successivamente individuati dalla legislazione in materia), derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto.

In ogni caso, laddove l'importo calcolato secondo lo schema di cui al punto a) che precede, determini un importo annuo inferiore a euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per ogni MW autorizzato, sarà comunque riconosciuto al Comune un importo minimo annuo pari a euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) per ogni MW autorizzato, anche in caso di mancata produzione di energia elettrica dell'impianto. Tale importo si sostituisce a quello di cui al punto a) che precede.

€ 156.000 = € 6.500*24 MW

**Art. 05 - Criteri per la determinazione dell'importo corrispondente
al 3% annuo dei proventi derivanti dalla vendita di energia e degli incentivi**

La Società si impegna a versare il contributo del 3% (tre per cento) presso la tesoreria comunale in "acconto", ossia in via anticipata rispetto al reale incasso, in due rate semestrali.

In particolare, il Comune emetterà una fattura di € 60.000,00, oltre IVA, in data 30 aprile di ciascun anno finanziario, ed una di € 60.000,00, oltre IVA, in data 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario. La Società dovrà pagare entrambe le fatture entro il termine perentorio di 30 giorni dallo loro emissione. Per ciascun anno il Comune emetterà, infine, al 31 marzo una ulteriore fattura a "conguaglio" dei ricavi della Società relativi all'anno precedente, da pagarsi entro il termine di 30 giorni dall'emissione.

Ai fini della quantificazione e determinazione del contributo del 3% (tre per cento) si stabilisce che tale importo consiste nei ricavi derivanti dalla vendita di energia e degli incentivi che vengono riconosciuti per tale tipologia di produzione.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali e di mora al tasso legale vigente.

**Art. 06 - Controllo sull'ammontare dei proventi
derivanti dalla vendita di energia e degli incentivi**

La Società si impegna formalmente a fornire al Comune, prima della data prevista per l'emissione della fattura di conguaglio, tutta la documentazione giustificativa dell'energia prodotta e venduta e dei relativi ricavi lordi nonché la documentazione relativa al riconoscimento e versamento degli incentivi da parte degli organi competenti e/o alla vendita sul mercato bilaterale dei diritti relativi. Tale documentazione potrà essere costituita dal bilancio certificato della Società, oppure, su richiesta, dalle copie autenticate di fatture emesse in favore dei soggetti acquirenti di energia elettrica e di certificati verdi (ovvero, dei meccanismi di incentivazione sostitutivi del certificato verde che dovessero essere successivamente individuati dalla legislazione in materia). È comunque fatta salva la possibilità per il Comune di accedere, in qualunque momento e a semplice richiesta, ai documenti ritenuti necessari al fine di verificare l'esatta quantificazione dell'importo relativo al 3% (tre per cento).

Art. 07 - Impegni a carico del Comune di Castellaneta

Il Comune si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a non porre in essere alcun atto o comportamento che possa interferire o impedire la realizzazione, l'esercizio, la gestione ed il mantenimento del Parco Eolico, oggetto dell'autorizzazione unica regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 109 del 5 ottobre 2012.

Il Comune, per tutta la durata della convenzione, si impegna:

- 1) a non adottare, per quanto di propria competenza, atti in contrasto con l'autorizzazione unica regionale o atti aventi carattere emulativo che possano comunque limitare o pregiudicare l'esercizio del parco eolico, ovvero limitarne la produzione o il normale uso;
- 2) a farsi carico di un'azione di sensibilizzazione presso la cittadinanza, finalizzata a sottolineare la valenza ambientale dell'impianto presente sul proprio territorio, a promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili quale contributo essenziale allo sviluppo eco-sostenibile e al rispetto ambientale, con il coinvolgimento delle varie realtà politiche ed associazionistiche, ambientali e sociali presenti sul territorio, con modalità, termini ed obiettivi specificati negli articoli seguenti;
- 3) ad inserire sul proprio sito web un'apposita pagina di informazione rivolta ai cittadini che illustri e aggiorni sulla produzione di energia dell'impianto, nonché sull'utilizzo dei contributi previsti dal presente contratto, impegnandosi inoltre a rendere manifesta e pubblica la provenienza dei finanziamenti della Società mediante apposita cartellonistica, uso del logo e del nome della Società o altra modalità da concordare per ciascuno degli interventi finanziati.

**Art. 08 - Sensibilizzazione delle famiglie attraverso il riconoscimento di un bonus
per l'abbattimento dei costi per opere finalizzate alla realizzazione di opere
di produzione di energia da fonti rinnovabili**

Al fine di garantire ed assicurare una fattiva sensibilizzazione delle famiglie residenti sul territorio comunale ai temi della sostenibilità ambientale e rendere questa consapevole della rilevanza pubblica ed ambientale dell'impianto eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per favorirne l'accoglienza e l'accettazione, il Comune si impegna ad utilizzare una parte del 3% (tre per cento), da definire annualmente in attuazione del regolamento di cui in prosieguo, per gli interventi di cui appresso. Il suddetto importo, così come annualmente definito, verrà integralmente destinato all'abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie ed imprese per l'esecuzione di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero per l'esecuzione di opere finalizzate al contenimento dei consumi energetici.

I criteri e le modalità di ripartizione di tale incentivo verranno disciplinati nel dettaglio da un successivo regolamento comunale.

Art. 09 - Obiettivi per l'utilizzo dei proventi

Il Comune si impegna, fermo restando il vincolo di destinazione annuale di cui all'ultimo comma dell'art.2 del presente contratto, ad utilizzare i contributi oggetto degli obblighi a carico della Società per la realizzazione di obiettivi così come di seguito specificati, ed aventi carattere non esaustivo, per i quali si impegna comunque a rendere manifesta e pubblica la provenienza dei finanziamenti mediante apposita cartellonistica, uso del logo e del nome della Società o altra modalità da concordare con la medesima Società:

Interventi sul territorio:

- realizzazione di interventi sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (es. rifacimento/manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente ecc.);
- realizzazione di interventi di prevenzione e ripristino in relazione a possibili dissesti idrogeologici;
- realizzazione di interventi a tutela dell'ambiente e di miglioramento ambientale su tutto il territorio;
- manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di viabilità comunale, della viabilità vicinale di uso pubblico;
- manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, parchi e giardini;
- realizzazione e/o sistemazione di piste ciclabili;

- interventi con finalità sociale e di assistenza alle fasce deboli della popolazione residente;
- valorizzazione del territorio attraverso il sostegno alle attività agricole e turistico ricettive, alle attività di promozione turistica, assistenza ed informazione turistica;
- attività di comunicazione istituzionale ed informazione ai cittadini;
- attività inerenti le innovazioni tecnologiche ed informatiche, compreso il sito web del Comune;
- altre attività inerenti il territorio.

Interventi di efficienza energetica:

- sostegno per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte del Comune;
- installazione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti a ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili e/o di recupero energetico / isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida ecc);
- organizzazione di eventi culturali volti alla sensibilizzazione e all'informazione della cittadinanza e degli allievi delle scuole su tematiche ambientali quali risparmio ed efficienza energetica, tutela e valorizzazione del territorio, della flora, della fauna e degli habitat naturali, raccolta differenziata, ecc;
- altri interventi di efficienza energetica.

L'individuazione degli specifici interventi, così come le modalità e le tempistiche di realizzazione, saranno di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione comunale.

Gli interventi saranno realizzati dal Comune nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, dei principi di trasparenza ed imparzialità nonché in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

In ogni caso il Comune si impegna a comunicare annualmente alla Società sia l'utilizzo del contributo sia le modalità di pubblicizzazione dell'utilizzo del contributo stesso.

Art. 10 - Interventi di rilevante entità

Qualora debbano essere realizzati interventi di rilevante entità aventi un importo superiore al 3% (tre per cento) annuo dei proventi, il Comune può effettuare un piano di accumulo delle risorse dovute annualmente fino al raggiungimento dell'importo necessario per consentire la realizzazione delle opere stesse o almeno di uno stralcio funzionale del progetto complessivo, da comunicare alla Società.

È rimessa alla libera volontà delle parti la facoltà di concordare la possibilità per la Società di eseguire o versare anticipatamente gli importi dei lavori che, al momento dell'approvazione del progetto, ancora non godono di copertura finanziaria a valere sul 3% (tre per cento) annuale.

In tale ipotesi l'importo eccedente potrà essere imputato agli esercizi successivi mediante un piano di recupero concordato tra le parti.

Art. 11 - Durata della convenzione

Il presente contratto ha una durata pari ad anni 20 (venti) decorrente dalla data di sua sottoscrizione e non è soggetto a rinnovo, né espresso o tacito.

Art. 12 - Garanzie

A garanzia degli impegni ed obbligazioni assunte con il presente atto, la Società ha provveduto alla stipula di una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa n. rilasciata in data da, agenzia di, di importo pari ad € 312.000,00; (10% di € 3.120.000,00; minimo garantito di € 156.000,00 * 20 anni), polizza depositata presso la 4^a Area Urbanistica del Comune.

La garanzia copre l'intero periodo di validità contrattuale e resterà vincolata fino alla esatta, puntuale ed integrale esecuzione di tutti gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Comune, secondo le modalità disciplinate dal presente contratto. La fideiussione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 13 - Inadempienza

In caso di inadempienza degli obblighi da parte della Società il Comune provvederà:

- a notificare un atto di formale messa in mora concedendo un termine di 30 (trenta) giorni per l'adempimento delle obbligazioni dovute;

- in caso di ulteriore inattività, a rivalersi in prima istanza sulla polizza fideiussoria, fatto salvo il recupero coattivo di quanto dovuto, nelle forme di legge.

Il Comune potrà altresì intraprendere eventuali giudizi e/o azioni legali per recuperare quanto dovuto, oltre ad eventuali ulteriori danni.

In caso di inadempienza da parte del Comune la Società provvederà:

- a notificare un atto di formale messa in mora concedendo un termine di 30 (trenta) giorni per l'adempimento;

- in caso di ulteriore inattività potrà sospendere il pagamento dell'importo pari al 3% (tre per cento), ivi incluso il minimo garantito, dovuto fino al momento dell'esatto adempimento degli obblighi del Comune.

Qualora persista l'inadempimento di una delle parti, l'altra parte potrà risolvere il presente contratto, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta mediante raccomandata o altro mezzo equivalente.

Art. 14 - Cessione del contratto

Il Comune, in relazione alle esigenze di finanziamento dei progetti di realizzazione del Parco Eolico, e ferma restando l'eventuale competenza della Regione in ordine alla voltura dell'autorizzazione unica regionale, concede e riconosce sin d'ora alla Società il diritto di cedere a terzi (società private, imprenditori, Enti/società/istituti finanziatori pubblici o privati) - i quali dovranno preventivamente prestare le medesime garanzie fideiussorie della Società - il presente contratto, con i relativi obblighi e diritti, nessuno escluso, dandone preventiva comunicazione al Comune medesimo. Il Comune, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, potrà, per gravi e motivate ragioni, rifiutare l'assenso alla cessione, fatta comunque salva la possibilità da parte della Società di cedere tutti gli atti, come sopra specificato, ad altro soggetto giuridico dalla stessa Società controllata o controllante, ovvero alla stessa collegata, ovvero dalla stessa costituita "ad hoc" o a terzi per effetto di trasferimento di proprietà della Società. In tal caso l'assenso del Comune alla cessione si intende fin da ora prestato, fermo restando l'obbligo della Società di dare comunicazione al Comune dell'avvenuta cessione dell'accordo e previa sottoscrizione da parte della nuova società di apposita polizza fideiussoria del medesimo importo di quella sottoscritta dalla Società cedente.

Resta inteso che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i contributi dovuti in forza del presente accordo e che il terzo cessionario subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso.

Pertanto, in conformità a quanto pattuito con il presente articolo, in caso di alienazione/cessione, in qualsiasi forma, del parco eolico da parte della Società dovranno essere reso noti e trasmessi agli acquirenti/subentranti gli oneri di cui alla presente convenzione stipulata dal Comune, con l'obbligo, fin da ora, di inserire negli eventuali atti di trasferimento, tutti i contenuti della presente convenzione.

In detti atti di trasferimento dovrà essere riportata la seguente dizione: *"l'acquirente/subentrante dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune in data al n. di repertorio, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, obbligandosi pertanto ad osservare dette norme e ad inserire le clausole di convenzione in eventuali atti di trasferimento del Parco eolico, con le stesse modalità e procedure sopra esposte"*.

Art. 15 - Risoluzione per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Funzionario Responsabile della 4^a Area Urbanistica del Comune valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, la Società è obbligata ad assolvere a tutti gli impegni e le obbligazioni maturate alla data di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Recesso del Comune e della Società

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse, senza essere obbligata al pagamento di alcuna indennità in favore della Società.

Il Comune si riserva altresì il diritto di recedere dall'accordo in caso di mancato adempimento, da parte della Società, agli obblighi e prescrizioni di cui al presente accordo e delle disposizioni normative vigenti e fatto salvo il diritto del Comune al pagamento dei contributi maturati al momento dell'esercizio del diritto di recesso e fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno per cessazione anticipata dell'accordo per fatto imputabile esclusivamente alla Società.

La Società ha il diritto di recedere dal presente contratto al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta inefficacia dei permessi, delle autorizzazioni e delle concessioni per la realizzazione e l'esercizio del parco eolico per effetto di provvedimento giurisdizionale o amministrativo;
- 2) mancata aggiudicazione degli incentivi a seguito di partecipazione alle procedure d'asta ai sensi del D.M. 06/07/2012 e s.m.i. indette dal GSE Gestore Servizi Energetici S.p.A.;
- 3) qualora non si proceda alla realizzazione del parco eolico, e/o non si proceda alla gestione ed esercizio dello stesso, per motivi tecnici o per il venir meno della convenienza economica dell'impianto.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente.

Art. 17 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del presente contratto può essere definita dal Comune e dalla Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dalla Società, per essere presentata all'esame del Funzionario Responsabile della 4^a Area Urbanistica del Comune;

b) dal Funzionario Responsabile della 4^a Area Urbanistica del Comune, per essere rivolta alla Società, previa audizione della medesima.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 18 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 17 è devoluta alla competenza del Foro di Taranto.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 – Disciplina fiscale - Spese contrattuali e di registrazione

Le operazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA secondo la disciplina dell'art. 11 del D.P.R. 26/10/1972, n.633 e in conformità alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 dell'11/07/2005, ad oggetto "*Istanza d'interpello, legge 27 luglio 2000, n.212*", secondo il valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio meglio descritti nei precedenti articoli del presente atto. Il Comune provvederà all'emissione di regolare fattura nei termini previsti dal presente contratto e con riferimento al valore dei singoli contributi posti a carico della Società.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società che le accetta e chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n.131, in quanto trattasi di operazioni soggette ad IVA.

Ai soli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio del Segretario comunale le parti dichiarano che il valore economico del presente atto è di € 3.640.000,00 ($€ 3.120.000.000 = € 156.000 \cdot 20 \text{ anni} + € 120.000 + 20.000,00 \cdot 20 \text{ anni}$), pari al valore della sponsorizzazione.

Art. 20 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima Società.

Art. 21 - Disposizioni finali

Il presente contratto non potrà essere modificato in tutto o in parte salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato il presente contratto a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto si richiamano le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.

Art. 22 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 la Società è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

La Società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Comune e la Società prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto da me reso noto mediante lettura fattane alle parti che, a mia domanda, lo riconoscono conforme alla loro volontà. Pertanto insieme a me lo sottoscrivono, apponendo le firme, previa constatazione che l'atto stesso, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di n. pagine interamente scritte e n. righe oltre le firme, di carta debitamente resa legale.

La Società

Il Responsabile della 4^ Area Urbanistica

Il Segretario Comunale

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni GUGLIOTTI



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Giovanni SICURO

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 17 OTT 2014 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00.

addì 17 OTT 2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Giovanni SICURO

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 17 OTT 2014 (Art. 125 D.Lgs. 267/00)

• è esecutiva il 17 OTT 2014 perché:

•

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 - comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. _____ allegati.

addì 17 OTT 2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Giovanni SICURO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, li 17 OTT 2014



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni SICURO